

[Mostra rif. normativi](#)**Legislatura 17ª - Commissioni 2° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 2 del 04/11/2014****COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE****2ª (Giustizia)****6ª (Finanze e tesoro)****MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014****2ª Seduta***Presidenza del Presidente della 2ª Commissione***PALMA***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REFERENTE**

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 6ª Commissione **MOSCARDELLI (PD)** mette in primo luogo in evidenza l'importanza del disegno di legge in esame al fine dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla necessità di contrastare l'area delle attività illecite, in linea con le linee guida dell'OCSE. In particolare, la figura di reato dell'autoriciclaggio consente di intervenire su un'ingente massa di risorse attraverso procedure mirate.

Dopo aver rilevato l'opportunità di apportare miglioramenti al testo riguardo a specifici profili, quali, tra l'altro, la disciplina concernente i soggetti terzi, il relatore si sofferma sulle disposizioni attinenti l'ambito di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva quindi che l'articolo 1, comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 gli articoli 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*.

L'articolo 5-*quater* individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*. Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990. Il comma 2 dell'articolo dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione

della procedura stessa.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui al successivo articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, mentre il comma 4 prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano determinate condizioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il comma 5 dispone, tra l'altro, che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Il comma 6 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici.

L'articolo 5-*quinquies* indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

L'articolo 5-*sexies* attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari.

L'articolo 5-*septies* prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, anch'esso introdotto nel citato decreto-legge dall'articolo 1 in esame. Dà quindi analiticamente conto dei commi di tale articolo da 1 a 6.

Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione della procedura ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 9, lettera *a)*, autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre la lettera *b)* conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale.

L'articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro.

L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria dell'onere derivante dal predetto articolo 1, comma 9, lettera *a)*.

Svolge l'ulteriore relazione introduttiva il presidente **PALMA** (*FI-PdL XVII*), in sostituzione del senatore D'Ascola, relatore per la 2ª Commissione, illustrando le parti di competenza sul reato di autoriciclaggio e la sua collocazione nell'ambito del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché sul potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Precisa, innanzitutto, che l'articolo 3 si compone di cinque commi.

Con il primo, si ridefinisce la risposta sanzionatoria per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale. Con il successivo secondo comma si opera in modo simmetrico per il reato di cui all'articolo 648-*ter*.

In entrambi i casi, la pena della multa è aumentata in modo significativo, muovendosi dall'iniziale cornice edittale da 1.032 a 15.493 euro, per pervenire ad una sanzione che ammonta, ora, da 5.0000 a 25.0000 euro.

Per quanto riguarda la nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio che verrebbe introdotta dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge, riepiloga che i profili di particolare delicatezza che hanno occupato dottrina e lavori parlamentari, con particolare riferimento alle questioni poste dall'introduzione di una simile fattispecie nell'ordinamento. Un primo profilo rilevante è quello di scegliere con accuratezza i delitti presupposto dell'autoriciclaggio.

L'opzione normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condotta criminosa a presupposto base per l'integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice di autoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull'esclusione dei reati colposi. Il reato presupposto è dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla norma penale e prescindendosi dall'ammontare della sanzione che l'ordinamento vi riconduce.

Naturalmente, tale scelta operata dall'altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondare con particolare rigore il legame tra reato presupposto e reato presupponente nella descrizione stessa della condotta.

Così la condotta incriminata è quella di chi "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla Commissione di tale delitto".

Rileva, quindi, che la triade di verbi inseriti nel testo dovrebbe esaurire le azioni di occultamento, senza comprendere un riferimento residuale ad altre condotte offensive né esplicitamente menzionare l'attività di trasformazione e confusione dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto del delitto. Sopprimerisce il rilievo per cui la condotta deve ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità citate, il che dovrebbe forse far ricadere il delitto *de quo* tra quelli di pericolo concreto. L'elemento distintivo del reato presupposto affiora, invece, nel sistema delle circostanze previsto dai commi successivi: la pena da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 ad euro 12.500 si applica se la provenienza è da un reato punito con una pena inferiore nel massimo ai cinque anni. Si consegna anche alla capacità di copertura sminuente di questa circostanza attenuante l'obiettivo di evitare che l'autoriciclaggio finisca per punire in modo particolarmente aspro condotte bagatellari, quali il furto cui segua, ad esempio, la sostituzione della refurtiva o altre condotte a progressività criminosa microlesiva.

Segue a questa forma attenuata dell'autoriciclaggio, un ulteriore correttivo in termini di risposta sanzionatoria. Infatti, il terzo comma dell'articolo 648-*ter*.1 dispone che si applicano comunque le pene principali se i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le finalità o le condizioni di cui all'articolo 416-*bis*.

Il quarto comma introduce poi una causa speciale di non punibilità che lascia esente da pena la condotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra utilità oggetto proprio del delitto di autoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Infine, il sistema di graduazione delle pene è completato da due ulteriori disposizioni. L'una determina un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. L'altra, invece, prevede la riduzione della pena della metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti da delitto.

Chiude l'articolo il richiamo all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, secondo il quale, come noto, le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il presidente **PALMA** (*FI-PdL XVII*) si sofferma brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento e della sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una scelta non banale, dato che l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui formulazione e portata incriminatrice sortiscono effetti sull'intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del Libro II, del Codice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinari, sarebbe opportuno introdurre un complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi da quelli tradizionalmente difesi dal codice penale, meditando, ad esempio, sull'introduzione di una categoria autonoma di delitti contro la libertà di impresa e il sistema della concorrenza. Questa ed altre questioni costituiscono elementi di riflessione anche per valutare il legame tra il delitto di autoriciclaggio e la disciplina della c.d. *voluntary disclosure* prevista dalla parte di articolato del disegno di legge già illustrata dal correlatore per la 6ª Commissione permanente, senatore Moscardelli.

Il presidente **PALMA** auspica, infine, che tali elementi possano essere approfonditi nel corso della discussione generale, tanto più che essi hanno rappresentato altrettanti spunti e argomenti di confronto nel corso dell'esame parlamentare e della relativa fase istruttoria dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione.

D'accordo con il presidente Marino, il presidente **PALMA** preannuncia l'ipotesi di una seduta delle Commissioni riunite per la giornata di martedì 11 novembre alle ore 19. Nel corso di tale seduta potrà avere inizio la discussione generale in vista della quale prega i senatori delle Commissioni riunite di pronunciare per tempo la propria volontà di iscriversi a parlare.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.